

CONVENZIONE

**tra la Associazione Professione Ingegnere
in nome e per conto dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Modena
e
CONSORZIO BONIFICA BURANA
PER
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE EROGATA
DAL DATORE DI LAVORO (FORMAZIONE AZIENDALE)**

* * * * *

Il giorno 21 del mese di agosto dell'anno 2023

TRA

- la **Associazione "Professione Ingegnere – Associazione tra Ingegneri"** (di seguito anche Associazione Professione Ingegnere), C.F. e P.IVA 02483360364, con sede legale a Modena (MO) in Via Pietro Vivarelli n.10, qui rappresentata dal Presidente pro tempore, Ing. Johanna Lisa Ronco giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2017, e autorizzato a sottoscrivere il presente atto dal Consiglio degli Ordini Ingegneri della Provincia di Modena (di seguito anche Ordine degli Ingegneri) giusta deliberazione del 10/06/2019

E

- **CONSORZIO BONIFICA BURANA**, di seguito denominato **Ente/Azienda**, C.F. 94149560362, con sede legale a Modena, in via Vittorio Emanuele II, n. 107, qui rappresentato dal Sig. Francesco Vincenzi che in qualità di Presidente e Legale Rappresentante agisce in virtù degli atti di delega e di nomina che gli attribuiscono la possibilità di adottare atti di natura gestionale

PREMESSO CHE:

- tra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena (di seguito anche Ordine degli Ingegneri) e l'Associazione Professione Ingegnere è stata stipulata, in data 10 Giugno 2019, una convenzione denominata "CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER L'APPRENDIMENTO NON FORMALE" alla quale si rimanda per ogni riferimento su obiettivi, competenze e poteri;
- l'attività di formazione professionale continua degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, prevista dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, assicurata dagli Ordini territoriali è disciplinata dalle disposizioni del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013¹, e dalle vigenti "Linee di Indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale (Testo Unico 2018)" previste dall'art. 7 del citato Regolamento, emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)²;

¹ https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/003/MOD-BP-13-071-133_1742_1.pdf

² http://www.formazioneoic.it/sites/default/files/circolare%20CNI%20n.%20164_19.12.2017%20%283%29.pdf

- il Regolamento e le Linee di Indirizzo precisano le modalità con cui gli Ordini territoriali erogano le attività di formazione non formale con attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) e le modalità di affidamento a soggetti terzi, nell'ambito delle predette attività, di specifici servizi;
- le suddette Linee di Indirizzo indicano, al Capitolo 4 Paragrafo 12, le modalità di Riconoscimento crediti per formazione erogata dal datore di lavoro (formazione aziendale), come di seguito riportato:
Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate da Enti o aziende di livello territoriale (cioè aventi sede e ambito di attività a livello di singola provincia) a iscritti che svolgono al loro interno attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, è ammissibile a condizione che l'Ente o l'azienda in questione operi (ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento, interpretato in conformità all'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territorialmente competenti [...]. Le attività di formazione così erogate sono riservate ai soli dipendenti dell'Ente o azienda. [...] Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, è possibile riconoscere crediti formativi agli eventi organizzati dal datore di lavoro con l'utilizzo di docenti non dipendenti della stessa azienda solo nel caso in cui essi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l'azienda o sia in vigore una convenzione con l'Ente/azienda in cui prestano lavoro.
- è obiettivo comune delle parti procedere in adempimento a quanto previsto dal "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" e delle Linee di Indirizzo attuative successivamente approvate dal CNI per prevedere il riconoscimento di CFP per gli Ingegneri.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Con la presente Convenzione si intende regolamentare il rapporto fra le due parti contraenti, in particolare nel caso in cui l'Ente/Azienda sia promotore di un'attività formativa ritenuta di interesse ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla formazione professionale permanente degli Ingegneri, in adempimento alle norme sopra citate.

l'Ente/Azienda e l'Associazione Professione Ingegnere, delegata dall'Ordine degli Ingegneri alla sottoscrizione del presente atto, si impegnano al rispetto di quanto riportato nella presente Convenzione.

Art. 2 - Modalità organizzative degli eventi formativi

- L'Ente/Azienda si impegna a trasmettere all'Associazione Professione Ingegnere la proposta relativa agli eventi formativi conformemente alla modulistica presente sul sito dell'Ordine Ingegneri³, almeno 45 giorni prima della data prevista di svolgimento dell'evento, al fine di consentirne la verifica, l'eventuale modifica e/o integrazione ed il caricamento sull'apposita piattaforma del CNI.
- Le attività formative si potranno svolgere presso la sede dell'Ente/Azienda o in altre sedi site nella Provincia di Modena e giudicate idonee.

Attività specifica per l'Ente/Azienda:

- Raccolta dei C.V. dei relatori e trasmissione all'Associazione Professione Ingegnere in tempo utile per consentire l'inserimento dell'evento nella piattaforma nazionale del CNI;

³ <http://www.ing.mo.it/formazione/modulistica>

- Gestione dei rapporti con eventuali altri Ordini e Collegi a cui è indirizzato l'evento formativo.
- Individuazione di un Responsabile dell'evento che fungerà da garante nei confronti dell'Ordine degli Ingegneri per il rispetto del Regolamento e delle Linee di Indirizzo.
- Gestione complessiva dello svolgimento dell'evento formativo.
- Predisposizione del materiale didattico.
- Secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle Linee di Indirizzo, verifica dell'apprendimento tramite lo strumento ritenuto più idoneo ed eventuale trasmissione dell'esito all'Associazione Professione Ingegnere su esplicita richiesta.
- Rilevazione, tramite lo strumento ritenuto più idoneo, dell'effettiva partecipazione dei discenti all'evento. Deve essere comunque disponibile in sede, ed eventualmente trasmesso all'Associazione Professione Ingegnere su esplicita richiesta, una copia del registro delle presenze attraverso il quale sia possibile rilevare l'orario di uscita ed entrata dei singoli partecipanti.
- Trasmissione all'Associazione Professione Ingegnere, entro 10 giorni dal termine dell'evento, di copia del registro delle presenze completo di orari e firme partecipanti sia in ingresso che in uscita. Eventuali omissioni da parte dei partecipanti dovranno essere verificate dall'Ente/Azienda prima della consegna del registro. In assenza di tali informazioni non sarà possibile procedere all'attribuzione dei CFP ai partecipanti.
- Condivisione preventiva con l'Associazione Professione Ingegnere del contenuto di qualunque comunicazione pubblica avente come oggetto l'evento formativo.

Attività specifica per l'Associazione Professione Ingegnere:

- In caso di esito positivo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri circa l'interesse per l'evento formativo, inserimento dell'evento nella piattaforma nazionale del CNI; l'Ente/Azienda non sarà tenuto alla gestione della piattaforma (o delle piattaforme), che rimarrà a carico dell'Associazione.
- Caricamento dei dati relativi ai partecipanti sulla piattaforma CNI al fine di consentire la relativa attribuzione dei CFP.
- predisposizione dell'attestato di partecipazione con l'attribuzione dei CFP maturati con la partecipazione all'evento.

Resta inteso che spettano al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, in via esclusiva e riservata, le seguenti attribuzioni, formalizzate mediante apposita deliberazione consiliare:

- l'approvazione, con cadenza corrispondente a ogni convocazione del Consiglio dell'Ordine, del programma delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale;
- l'indicazione specifica degli eventi formativi per i quali il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri intende avvalersi delle convenzioni con l'Associazione e l'Ente/Azienda
- l'indicazione dei CFP riconosciuti per ciascun evento formativo proposto dall'Ente/Azienda, quantificati secondo il Regolamento e le Linee di Indirizzo del CNI;

Art. 3 – Oneri

Per le attività di cui sopra, secondo la presente Convenzione, tutti i soggetti richiedenti ad esclusione degli Enti pubblici sono tenuti a versare all'Associazione Professione Ingegnere un contributo a copertura delle spese di segreteria.

Il soggetto richiedente si impegna a versare all'Associazione l'importo pari a euro 750,00 + IVA per l'attività di segreteria

Entro il 15/09/2023 il richiedente si impegna a versare alla segreteria dell'Associazione la somma convenuta tramite bonifico bancario intestato a:

PROFESSIONE INGEGNERE ASSOCIAZIONE TRA INGEGNERI

Art. 4 – Responsabilità

È responsabilità dell'Ente/Azienda garantire la sicurezza nello svolgimento dell'evento formativo (sicurezza dei luoghi, copertura assicurativa, ecc.)

Art. 5 - Decorrenza e scadenza

La presente Convenzione è valida esclusivamente per l'evento formativo indicato. Eventuali altre ed ulteriori proposte saranno soggette a nuova convenzione.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

In conformità alle previsioni di cui al punto 4.1, lettera b) delle Linee di Indirizzo, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al momento dell'iscrizione gli eventi formativi è l'Ordine. In ogni caso, le parti della presente convenzione sono tenute al trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza per le finalità connesse allo svolgimento delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii.

Per l'espletamento delle attività formative oggetto della presente Convenzione, la Associazione Professione Ingegnere e/o l'Ente/Azienda potrebbero ricevere o avere accesso a informazioni e/o documenti che l'Ordine considera riservati. Tali informazioni e/o documenti possono essere utilizzati dalla Associazione e/o dall'Ente/Azienda solo per la prestazione dei servizi ad essi affidati. È vietato comunicare a terzi e/o riprodurre tali informazioni e/o documenti anche dopo la scadenza della presente Convenzione.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, la Associazione e/o l'Ente/Azienda saranno responsabili nei confronti dell'Ordine degli Ingegneri, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Legge applicabile – Foro competente

La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione della presente accordo, le Parti

dichiarano espressamente ed esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Modena, con esclusione di ogni altro Foro concorrente.

Art. 8 – Risoluzione della convenzione per inadempienza

Nel caso di inadempienza nell'esecuzione della presente Convenzione ognuna delle parti contraenti dovrà eccepire per iscritto tali inadempienze. Qualora le medesime si ripetano, i contraenti potranno recedere dalla convenzione dando preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC prima della cessazione dell'attività.

Art. 9 – Disposizioni Finali

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che non sussistono situazioni, ai sensi della normativa vigente, che ne ostacolino la sottoscrizione o che siano incompatibili con l'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte. La presente Convenzione è frutto di specifiche trattative intervenute tra le Parti e non è stata predisposta unilateralmente da alcune di esse. Pertanto, non sono applicabili gli articoli 1341 e segg. c.c.

La presente Convenzione recepisce integralmente gli accordi intervenuti fra le parti sulla materia che ne è oggetto e annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta intervenuta in proposito prima della relativa sottoscrizione. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui alla presente Convenzione non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia ad essi o alla futura osservanza dei medesimi; Parimenti, la rinuncia scritta a un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, non comporterà la rinuncia a un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla presente Convenzione sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata (anche a mani), PEC o telegramma.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione non è soggetta a registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente/Azienda

Per l'Associazione Professione Ingegnere

Consorzio della Bonifica Burana

in nome e per conto dell'Ordine Ingegneri della
Provincia di Modena

Il Presidente e Legale Rappresentante

Il Presidente

